

L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA.

Una nuova ordinanza, questa volta del giudice designato del Tribunale di Brescia, ha dato ragione ai genitori di un ragazzo che avevano fatto ricorso per far assegnare al figlio un numero maggiore di ore di sostegno a scuola.

da Superabile del 14/1/2005

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Nel proced. N. 16624/04

Il Giudice Designato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1/12/04,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 4.11.2004, xxxxxxxxx e xxxxxx in proprio e quali genitori del minore xxxx esponevano che quest'ultimo, pur essendo affetto da grave sindrome autistica, frequentava la terza classe della scuola elementare G. Acerbi di Castel Goffredo; che gli era stato assegnato un insegnante di sostegno per sole 12 ore settimanali ed un assistente ad personam per altre 11 ore settimanali; che, pertanto, a fronte di un orario scolastico di 36 ore settimanali, il minore xxxx risultava assistito solamente per 23 ore; che la frequentazione della scuola con l'assistenza di un insegnante di sostegno era necessaria al bambino per il raggiungimento di un'adeguata autonomia;

Che gli istanti chiedevano che questo giudice ordinasse ai resistenti di assegnare ad xxxx. un insegnante di sostegno per altre 13 ore settimanali;

Che con comparsa 30.11.2004 si costituivano in giudizio il Ministero, il Ministero- Centro Servizi Amministrativi di Mantova -, e la Direzione didattica di Castel Goffredo eccependo la carenza di giurisdizione di questo giudice, stante la giurisdizione del giudice amministrativo;

Che nel merito i resistenti facevano presente di avere messo a disposizione del minore un insegnante per ulteriori n. 6 ore settimanali;

Che il Comune di Castel Goffredo rimaneva contumace;

Ritenuto, quanto all'eccezione di carenza di giurisdizione, che il d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, così come sostituito dalla legge n. 205/2000, ha devoluto al giudice ordinario le controversie tra utenti fruitori e soggetto erogatore del servizio pubblico;

Rilevato che la Corte di Cassazione S.U. con la sentenza 9 agosto 2000 n. 558 ha stabilito che la "devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disposta dall'art. 33 del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 per le controversie "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del S.s.n.", è esclusa – per espressa previsione della stessa disposizione

– per le controversie relative a “rapporti individuali di utenza con soggetti privati”, tra le quali sono da includere le controversie promosse da singoli utenti del servizio sanitario per ottenere le prestazioni cui lo stesso giudice fornito di giurisdizione deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice amministrativo relativamente agli interessi legittimi”;

che nella fattispecie in esame non vi è dubbio che la posizione soggettiva dei ricorrenti abbia natura di diritto soggettivo;

che, difatti, la giurisprudenza in una fattispecie analoga ha ritenuto che la l. 5 febbraio 1992 n. 104, configura, ex art. 12 e 13, un diritto soggettivo perfetto del portatore di handicap al suo inserimento non solo nella scuola dell'obbligo, ma anche nelle istituzioni scolastiche secondarie ed universitarie, prevedendo gli strumenti idonei al raggiungimento di tale finalità (ivi compresa l'assegnazione di insegnanti di sostegno) ed escludendo in capo alla p.a. ogni discrezionalità, non potendosi ravvisare quest'ultima nell'esercizio dei poteri di autoorganizzazione sicuramente inidonei a comprimere un diritto affermato sia dalla Costituzione (art.34) sia in via di legislazione primaria (l. n. 104 del 1992)” (Tribunale Bari, 15 ottobre 1996);

Considerato, quanto al merito della questione, che il diritto del piccolo xxxx, oltre ad essere affermato dalla legge n. 104/92, risulta garantito dagli articoli 3 e 38 della Carta Costituzionale;

che, pertanto, l'eventuale mancanza di fondi non può giustificare il mancato adempimento dello Stato e del Comune di Castel Goffredo, volta che ogni Ente è tenuto a predisporre nel proprio bilancio in modo tale da poter, innanzitutto, dare soddisfacimento ai diritti dei singoli costituzionalmente garantiti;

Ritenuto, quanto alla sussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c, che ogni ulteriore ritardo comprometterebbe la salute del piccolo xxxxx (vedi certificazioni 11.3.2004 e 16.4.2004 del dott.xxxxx);

che, pertanto, va ordinato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Centro Servizi Amministrativi di Mantova - , alla Direzione didattica di Castel Goffredo ed al Comune di Castel Goffredo di assegnare all'alunno xxxxx un insegnante di sostegno per ulteriori 7 ore alla settimana;

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.

Ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Centro Servizi Amministrativi di Mantova - , alla Direzione didattica di Castel Goffredo e al Comune di Castel Goffredo di assegnare all'alunno xxxx un insegnante di sostegno per ulteriori 7 ore alla settimana. Si comunichi.

Brescia 1.12.2004

Il giudice designato